


Gara gas Belluno, Italgas al Tar contro i Comuni

"Il capoluogo è stazione appaltante per legge, non c'è stato errore nell'uso del prezzario, Comuni in conflitto di interesse"



Italgas ha presentato ricorso al Tar Veneto contro le determinazioni dell'assemblea dei Comuni appartenenti all'ambito gas di Belluno di revocare al capoluogo il ruolo di stazione appaltante nella gara per il servizio di distribuzione ([v. Staffetta 27/12/19](#)). Lo apprende la Staffetta da fonti vicine alla materia.

Nelle scorse settimane, come già segnalato, i Comuni dell'Atem avevano chiesto al Comune di Belluno, in qualità di stazione appaltante, di sospendere la gara per approfondimenti, alla luce di una perizia secondo cui il di rimborso previsto dal bando per le reti del gestore uscente Bim Belluno - controllata dai Comuni stessi - era troppo basso di circa 15 milioni di euro. Davanti alla decisione del capoluogo di andare comunque avanti con l'apertura delle buste, da cui Italgas emerge come miglior offerente, i medesimi Comuni dell'Atem avevano quindi deliberato di revocare a Belluno la delega di stazione appaltante - una decisione che la società ora contesta al Tar.

Quattro i rilievi principali mossi nel ricorso di una trentina di pagine: in primo luogo Italgas osserva che la normativa vigente assegna ex lege il ruolo di stazione appaltante al capoluogo, dove presente, senza necessità di delega, e che quindi anche ove questa fosse stata conferita sarebbe stato un atto inutile, la sua revoca priva di effetti e intatto il potere/dovere del Comune di Belluno di concludere la gara.

In subordine, la società fa poi osservare che tutti gli atti di gara, inclusi quelli relativi al valore di rimborso devono ritenersi cristallizzati e definitivamente consolidati, oltre che noti ai Comuni, vista la pubblicazione del bando diversi anni prima, e pertanto tutelati dall'affidamento, questo anche ammettendo che ci sia stato un errore nella quantificazione del valore di rimborso.

Errore che in ogni caso Italgas non ammette, in quanto la normativa prevede che come riferimento debba essere preso il prezzario della della camera di commercio della Provincia di riferimento o, se questa manca, quella della Regione.

In questo caso, non figurando il prezzario della Camera di commercio di Belluno tra quelli individuati nelle Linee Guida Mise, è stato correttamente usato quello della Regione Veneto, rileva la società, che definisce quindi infondata la richiesta dei Comuni di usare il prezzario della Cciaa di un'altra provincia e Regione (Trento).

Infine, Italgas osserva che i Comuni dell'ambito, pur qualificandosi principalmente come membri dell'assemblea dell'ambito, il cui mandato è dare indirizzi sull'assetto del servizio, in questo caso avrebbero agito ad esclusiva tutela della posizione del gestore uscente Bim Belluno di cui sono soci, mettendosi in una posizione di "insanabile conflitto di interessi".